

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 198/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 306 pfi 17-18 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonio FRUNZIO, Giuseppe ALFANO, Mariano SANSONE e della società A.S.D. Lettere, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO FRUNZIO, Presidente della società A.S.D. Lettere, all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Mariano Sansone nella gara di Coppa di Seconda Categoria del C.R. Campania della F.I.G.C. – L.N.D. del 26.10.2016;

GIUSEPPE ALFANO, indicato come Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. JB Aquilotti S. Maria, all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. Lettere in occasione della gara di Coppa di Seconda Categoria del C.R. Campania della F.I.G.C. – L.N.D. del 26.10.2016, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Mariano Sansone, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnate al Direttore di Gara e consentendo così che il medesimo partecipasse alle gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

MARIANO SANSONE, calciatore schierato per la società A.S.D. Lettere, all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 10, comma 2, del C.G.S., agli artt. 39 e 43 delle N.O.I.F., per aver preso parte alla gara di Coppa di Seconda Categoria del C.R. Campania della F.I.G.C. – L.N.D. del 26.10.2016, nelle file della società A.S.D. Lettere, senza averne titolo perché non tesserato, senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

A.S.D. LETTERE, per responsabilità diretta ed oggettiva in violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascrivibile ai propri tesserati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Antonio FRUNZIO, Giuseppe ALFANO in proprio e, in qualità di Presidente Pro tempore, per conto della società A.S.D. LETTERE e Mariano SANSONE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Antonio FRUNZIO, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe ALFANO, di 2 giornate di squalifica per il Sig. Mariano SANSONE e di 1 punto di penalizzazione e di € 140,00 di ammenda per la società A.S.D. LETTERE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 MAGGIO 2018

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini